

QUESITO

Un'azienda del settore immobiliare ha parecchi show room dove vengono accolti i clienti e promossa la vendita. Questi show room sono gestiti da consulenti immobiliari (partite iva) quindi fornitori che, come attività, promuovono la vendita di appartamenti, illustrano le possibili finiture degli stessi (piastrelle, mobili ecc.) e accompagnano i clienti nelle visite (normalmente lo show room è adiacente al complesso di appartamenti in vendita). Essendo partite iva sono dei fornitori, però di attività di tipo intellettuale. Deve secondo voi essere fatta qualche sorta di omologazione del fornitore? formazione sulla sicurezza, idoneità alla mansione, richiesta di dichiarazioni...insomma quanto previsto da art. 26 o non rientrano nel campo di applicazione? Inoltre lavorando praticamente solo per questa azienda non c'è il rischio che si configuri un rapporto di lavoro subordinato di fatto?

RISPOSTA

[Avv. Francesca Masso](#)

Con riferimento al quesito, non si è in possesso di sufficienti elementi in ordine alle modalità di esecuzione della prestazione in questione per fornire una risposta.

In generale se si tratta di mera attività intellettuale, l'art. 26 D. Lgs. 81/2008 non si applica con riferimento al DUVRI, ma resta l'obbligo di verifica della idoneità tecnico professionale che, rispetto ai minimi obblighi espressamente previsti, deve essere eventualmente integrata in funzione del tipo di attività – e relative modalità - che dovranno svolgere.

Sempre in generale rispetto al quesito giuslavoristico, il rischio sussiste se sussistono gli elementi della eterodirezione da parte del committente e gli altri elementi della "subordinazione" (orario fisso, tipo di retribuzione, potere disciplinare, assenza di mezzi, assenza di rischio di impresa, etc.)

